

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 12-693

Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. n. 7/2018, art. 12. Approvazione nuovo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e le Regioni Italiane interessate ad attivare una collaborazione in tema di adozione di minori stranieri.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

con legge regionale n. 7/2018 è stato disposto il subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), che, in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, aveva il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui subentrerà a far data dall'1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018, la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale", a far data dall'1/01/2020 Settore "Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale";

dato atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n. 32 del 17/02/2003 l'ARAI è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

considerato che, a seguito dell'assunzione di appositi provvedimenti deliberativi e della sottoscrizione di convenzioni con le Regioni Valle d'Aosta, Liguria (D.G.R. n. 36-9306 del 28/07/2008), Lazio e Calabria (le cui linee di indirizzo sono state approvate con D.G.R. n. 56-3766 del 27/04/2012) da diversi anni le coppie ivi residenti usufruiscono dei servizi garantiti dal Servizio regionale per le adozioni internazionali del Piemonte per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale;

rilevato che le convenzioni in essere con le Regioni Lazio e Calabria scadranno il 31/12/2019 e che le suddette amministrazioni regionali hanno manifestato interesse a proseguire nella collaborazione già avviata, così come altre Regioni hanno manifestato interesse ad avviare una nuova collaborazione in tale ambito;

ravvisata la necessità di approvare un nuovo schema tipo di convenzione, di durata triennale, rinnovabile, che regolamenti la collaborazione fra la Regione Piemonte e le Regioni interessate a consentire alle coppie aspiranti all'adozione, ivi residenti, di avvalersi del Servizio per le adozioni internazionali del Piemonte per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale, definendo in particolare gli impegni a carico delle Regioni interessate e i relativi oneri, secondo quanto previsto nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando al Direttore della Direzione regionale competente di apportare le integrazioni tecniche ed ogni altro atto necessario per l'adattamento alle specificità delle singole amministrazioni regionali;

dato atto che le Regioni che stipuleranno la convenzione verseranno alla Regione Piemonte un contributo così diversificato:

- € 20.000,00: da Regioni con numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso di un minore straniero inferiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali relativi al 2017 (ultimo dato disponibile);
- € 40.000,00: da Regioni con numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso di un minore straniero superiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali relativi al 2017 (ultimo dato disponibile);

dato atto che le suddette risorse economiche verranno introitate sul cap. d'entrata 27814 del bilancio gestionale 2019-2021, (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102);

dato atto altresì che le coppie che conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno la quota per i servizi resi in Italia alla Regione ove residenti, mentre i costi per i servizi all'estero e per gli adempimenti post adottivi verranno versati alla Regione Piemonte secondo gli importi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 sul capitolo di entrata 28163 nell'ambito del Titolo 2, Tipologia 102 "Trasferimenti correnti da Famiglie", Categoria 2010201 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n.73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare un nuovo schema tipo di convenzione, di durata triennale, rinnovabile, che regolamenti la collaborazione tra la Regione Piemonte e le altre Regioni italiane interessate a consentire alle coppie aspiranti all’adozione, ivi residenti, di avvalersi del Servizio per le adozioni internazionali del Piemonte per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale, secondo quanto previsto nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare al Direttore della Direzione regionale competente di apportare al suddetto schema tipo di convenzione le integrazioni tecniche ed ogni altro atto necessario per l’adattamento alle specificità delle singole amministrazioni regionali, procedendo altresì alla relativa sottoscrizione, nonché all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

di dare atto che le Regioni che si convenzioneranno verseranno alla Regione Piemonte un contributo così diversificato:

- € 20.000,00: da Regioni con numero di coppie che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso di un minore straniero inferiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali relativi al 2017 (ultimo dato disponibile);
- € 40.000,00: da Regioni con numero di coppie che hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso di un minore straniero superiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali relativi al 2017 (ultimo dato disponibile);

di dare atto che le suddette risorse economiche verranno introitate sul cap. d’entrata 27814 del bilancio gestionale 2019-2021, (Titolo 2 “Trasferimenti correnti” – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102);

di dare atto che le coppie che conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno la quota per i servizi resi in Italia alla Regione ove residenti, mentre i costi per i servizi all’estero e per gli adempimenti post adottivi verranno versati alla Regione

Piemonte secondo gli importi e i criteri di cui alla D.G.R n. 16-2831 del 25/01/2016 sul capitolo di entrata 28163 nell'ambito del Titolo 2, Tipologia 102 "Trasferimenti correnti da Famiglie", Categoria 2010201 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL' ART. 31, COMMA 3 DELLA LEGGE 31.12.1998 N. 476 RECANTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI".

TRA

La **Regione Piemonte** (codice fiscale 80087670016), con sede legale in Torino, Via Bertola 34, c.a.p. 10121, rappresentata dal Direttore regionale alla Coesione Sociale, , a ciò delegato con Deliberazione della Giunta regionale n.

E

La **Regione** con sede e domicilio fiscale in, via, c. f. n. rappresentata dal Direttore Direzione in virtù della deliberazione , con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale..... ;

Premesso che

- a) in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n.30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:
 - svolgere pratiche di adozione internazionale;
 - realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
 - fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

- b) che con deliberazione n. 10/2013/AE/EST/TER del 17/09/2013, la Commissione per le adozioni internazionali, sostituendo precedenti deliberazioni, ha autorizzato l'ARAI a svolgere le attività di cui alla legge n. 184/1983 e s.m.i nell'ambito delle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lazio e Calabria;
- c) l'art. 12 della Legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione", fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;
- d) la Direzione della Regione Piemonte competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a far data dall'1 gennaio 2020 la Direzione Regionale Sanità e Welfare e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali, ubicato in Via Bertola 34, Torino, è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale";
- e) in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione piemontese nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, introduce il comma 2 bis, che così dispone: "Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica";
- f) la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018", ha stabilito il trasferimento del personale dipendente a tempo indeterminato in ruolo all'ARAI e ha indicato modalità operative di natura tecnica, amministrativa e contabile;

- g) la Regione Piemonte ha comunicato in data 02/10/2018 prot. n. 1678/2018 alla Commissione per le Adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assunzione delle funzioni svolte dalla ARAI, già iscritta nell'Albo degli enti autorizzati con provvedimento n.32 del 17 febbraio 2003;
- h) la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2019, la relativa sostituzione nell'Albo degli Enti autorizzati e il relativo passaggio dei rapporti e delle autorizzazioni in capo all'ARAI;
- i) il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, per le funzioni assunte in merito all'adozione di minori stranieri può rappresentare per la competenza, il livello di professionalità e per l'agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi per i servizi resi in Italia, in quanto servizio prestato da un ente pubblico, una opportunità di scelta per le coppie residenti in che presentano la disponibilità all'adozione internazionale secondo la normativa vigente;
- j) si ritiene opportuno offrire alle coppie residenti in la possibilità di scegliere, per realizzare l'adozione di un minore straniero, il Servizio regionale per le adozioni internazionali;
- k) vista la D.G.R. n. della Regione e la D.G.R. n.della Regione Piemonte....

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Piemonte e la Regione concordano quanto segue.

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione.

Con la presente Convenzione le Parti concordano che, a favore delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nel territorio della regione in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti autorità giudiziarie minorili, la Regione svolgerà in Italia le funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica ai sensi della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, e la Regione Piemonte garantirà i servizi di cui all'art. 31, comma3, della legge n. 184/1983 s.m.i, ed ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato.

ARTICOLO 2

Compiti della Regione

La Regione si impegna a :

- 1) mettere a disposizione del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, in via diretta, o secondo forme e modalità previste dalla normativa vigente, il personale necessario, minimo una risorsa umana con monte ore settimanale di 20 ore, esperto in campo sociale, psicologico e psicopedagogico in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per realizzare tutte le attività così come descritte nell'Allegato1) paragrafo A) alla presente Convenzione,
- 2) estendere la collaborazione, ove possibile, alle iniziative intraprese dalle parti nell'ambito dell'adozione internazionale e dei progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia in difficoltà anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti in materia di cooperazione internazionale;
- 3) promuovere la collaborazione tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e gli Uffici regionali e i servizi territoriali della Regione che si occupano di adozioni e di cooperazione internazionale.
- 4) Fornire i locali e luoghi idonei per gli incontri informativi e i colloqui individuali con le coppie, consentendone l'accesso anche al personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3

Compiti della Regione Piemonte.

1. La Regione Piemonte, attraverso il Servizio regionale per le adozioni internazionali, si impegna
 - a) ad affiancare, con il proprio personale esperto in materia giuridica, sociale e psicologica, il personale di cui all'art. 2, comma 1, messo a disposizione dalla regione
 - b) realizzare tramite il proprio personale le attività per lo svolgimento all'estero delle pratiche di adozione internazionale così come descritte nell'Allegato1) paragrafo B) della presente convenzione;
 - c) adempiere ad ogni altra funzione stabilita per gli enti autorizzati all'adozione internazionale dalla legge nazionale n. 476/98 e dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 "Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali";

ARTICOLO 4

Monitoraggio dell'attività del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte

La Regione e la Regione Piemonte effettuano il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione tramite:

- i rappresentanti dei rispettivi Uffici regionali competenti in materia di adozioni nazionali ed internazionali.
- i rispettivi rappresentanti degli Uffici regionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte si impegna a:

- a) presentare ogni eventuale proposta di modifica alla quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte da apportare con apposita delibera della Giunta della Regione Piemonte;
- b) inviare alla Direzione regionale competente per materia entro il 30 marzo di ogni anno una relazione comprensiva delle attività svolte con la Regione

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

La Regionesi impegna a versare annualmente alla Regione Piemonte la somma di (opzioni alternative):

- €20.000,00: da Regioni con numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso di un minore straniero inferiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali relativi al 2017 (ultimo dato disponibile);
- €40.000,00: da Regioni con numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso di un minore straniero superiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali relativi al 2017 (ultimo dato disponibile);

quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all' art. 3 della presente Convenzione.

Le coppie residenti inche conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno la quota per i servizi resi in Italia alla Regione ove residenti,

i costi per i servizi all'estero e per gli adempimenti post adottivi verranno versati dalle coppie alla Regione Piemonte secondo gli importi e i criteri di cui alla D.G.R n. 16-2831 del 25/01/2016.

ARTICOLO 6

Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto tramite pec con tre mesi di preavviso.

La convenzione può essere rinnovata con provvedimento espresso, previo accordo tra le parti.

PER LA REGIONE

.....

Il Direttore Regionale

.....

(documento firmato digitalmente)

PER LA REGIONE

PIEMONTE

Il Direttore regionale

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

A) Servizi di competenza della con un adeguato supporto da parte Regione Piemonte.

Il servizio pubblico della Regione svolge a favore delle coppie ivi residenti tutte quelle attività afferenti ai servizi resi in Italia, quali:

1. Incontri informativi (destinati alle coppie che sono in procinto di ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale e che non hanno ancora individuato l'Ente cui conferire l'incarico) volti a descrivere gli scopi e gli obiettivi dell'adozione internazionale, i compiti degli Enti Autorizzati, le attività del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), gli strumenti di formazione e sostegno alle coppie.
2. Incontri di approfondimento propedeutici al conferimento di incarico (per piccoli gruppi di coppie che hanno già ottenuto il decreto di idoneità): corsi di preparazione all'adozione internazionale focalizzati sulle caratteristiche dei singoli Paesi in cui opera il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI) ;
3. Incontri individuali volti ad approfondire ed esaminare più specificatamente la situazione individuale delle singole coppie;
4. Verifica dei documenti e formazione del fascicolo della coppia necessario per presentare l'istanza di adozione alla competente autorità all'Estero;
5. Predisposizione della documentazione psico-sociale, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio, con eventuale relazione aggiuntiva redatta dal servizio pubblico della Regione e/o dal personale del Servizio Regionale.
6. Incontri formativi di gruppo, specifici per ogni Continente, a favore delle coppie già depositate all'Estero e che sono in attesa di una proposta di abbinamento, ed altresì momenti formativi su tematiche di vario tipo che accompagnano il tempo dell'attesa;
7. Incontri individuali per la presentazione della proposta di abbinamento con il bambino adottando e per la sottoscrizione dei consensi;
8. Incontri per la preparazione e l'organizzazione della permanenza all'Estero;
9. Segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali, al Tribunale per i Minorenni e predisposizione di un progetto di sostegno;

10. Incontri post-adoptivi, in collaborazione con i servizi del territorio, e predisposizione dei follow-up sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva alle scadenze prestabilite all'Autorità estera competente, e di ogni altro documento richiesto dal Paese;
11. Incontri/Seminari per il sostegno post-adoztivo (individuali e attraverso piccoli gruppi), realizzati in collaborazione con i servizi pubblici territoriali e gli Enti Autorizzati aventi sede legale e/o operativa in
12. Incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione (tavole rotonde, convegni, incontri aperti al pubblico con magistrati e personale esperto italiano e straniero);
13. Collaborazione all'attività di progettazione per la realizzazione di iniziative volte alla promozione della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi ove intende operare oppure opera il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), d'intesa con gli Uffici competenti per la cooperazione nella Regionee in collaborazione con la CAI e gli altri Enti Autorizzati con sede legale e/o operativa nella medesima Regione.

B) Servizi di competenza del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI) - Regione Piemonte.

I servizi di seguito elencati vengono mantenuti in capo al Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI) - Regione Piemonte:

1. Gestione dei rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali per la realizzazione delle procedure adottive;
2. Mantenimento dei rapporti con le Autorità straniere e con i referenti all'Estero;
3. Conferimento d'incarico della coppia e scelta del Paese straniero ove depositare la propria disponibilità all'adozione;
4. Verifica, traduzione e invio del fascicolo dei coniugi nel Paese ove viene avviata la pratica di adozione internazionale;
5. Contatti con il referente del Servizio Regionale nel Paese per il costante aggiornamento sulla procedura;
6. Acquisizione dal Paese dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'Autorità estera per gli adottandi (c.d. "proposta di abbinamento"), traduzione e trasmissione della documentazione al personale della Regione che effettuerà la proposta;

7. Invio, nel Paese d'origine, del consenso/diniego della coppia circa la proposta di abbinamento;
8. Coordinamento generale dei viaggi delle coppie nei Paesi e assistenza in loco attraverso la referente del SRAI -Regione Piemonte nel Paese d'origine;
9. Svolgimento della pratica avanti alla Commissione per le adozioni internazionali necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia e per il rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica italiana del Paese;
10. Supervisione al servizio pubblico della Regione rispetto alla stesura delle relazioni di follow-up, traduzione e trasmissione nel Paese delle suddette relazioni, unitamente ai certificati richiesti dalle Autorità estere;
11. Certificazione del periodo di permanenza all'Estero della coppia (finalizzato all'ottenimento del congedo di maternità) e delle spese sostenute durante l'intero iter adottivo;
12. Realizzazione di progetti di cooperazione nei Paesi stranieri volti a promuovere la tutela dell'infanzia e una corretta cultura dell'accoglienza.